



Città Metropolitana di Genova **PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE E DI BACINO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE INTERVENTI

Prot. Generale N. 0000746 / 2015

Atto N. 15

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA per ristrutturazione di fabbricato ai sensi L.R. 49/2009, catastalmente identificato con il mappale 1212 del foglio 9, sito in località S. Bartolomeo nel Comune di Leivi. PRATICA N. 1367/2013 beneficiario: Morini Luigi

In data 07/01/2015 il/la sottoscritto/a **TRAVERSO MARIA** ha adottato il provvedimento Dirigenziale di seguito riportato.

Visti l'Art. 107, commi 1, 2 e 3 del T.U. "Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", approvato con D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000 e l'Art. 33 dello Statuto della Provincia di Genova;

Visto altresì l'Art. 4, comma 2 del D.Lgs 165/01;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto l'art. 146 del Decreto Legislativo n° 42 del 22 gennaio 2004 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

Vista la Legge Regionale 21.8.1991 n. 20, Capo II, con la quale sono sub delegate alle Province le funzioni amministrative di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche disciplinate dalla parte terza del Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42, relative agli interventi edilizi ed alle opere di cui all'art. 6 - 1° comma, lett. b) punti 1 e 2, nell'ambito dei Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, in modificazione di quanto disposto con le precedenti Leggi Regionali n. 15/1980 e n. 44/1982;

Vista la legge regionale 5 giugno 2009 n.22 *"attuazione degli articoli 159, comma 1, 148 e 146, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modifiche e integrazioni"*;

Visto l'art.15 comma 4 della Legge Regionale 6 giugno 2014 n. 13 *"Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio"*;

Vista la richiesta pervenuta il 19.12.2013 assunta al prot.130105 del 23.12.2013, integrata nelle date 7.03.2014, 24.03.2014 e 7.10.2014, con cui il signor Morini Luigi ha chiesto l'autorizzazione paesaggistica per l'esecuzione degli interventi e delle opere in oggetto sinteticamente indicati, con allegati i seguenti elaborati:

- tav.1 tavola cartografica;
- tav.2 relazione tecnica;
- tav.3 documentazione fotografica;
- tav.4 planimetria generale stato autorizzato, di progetto e di raffronto;
- tav.5 piante, sezioni e prospetti ultimo stato autorizzato;
- tav.6 piante, sezioni, prospetti stato di progetto;
- tav.7 piante, sezioni, prospetti stato di raffronto;
- tav.8 tavola sinottica;
- tav.9 relazione paesaggistica;

Atteso che, non ricorrendo i presupposti per l'applicazione dell'art.149, comma1, del citato D.Lgs. 42/2004, relativo agli interventi non soggetti ad autorizzazione, con nota n.1833 del 8.01.2014, è stato comunicato al richiedente l'avvio del procedimento ai sensi degli art. 7-8 della L.241/1990;

Procedimento n. 4 Anno 2015

Esaminati gli elaborati progettuali di cui sopra e ritenuti gli stessi sufficienti alla definizione dell'istruttoria paesistica in relazione all'intervento da effettuare;

Premesso che la Provincia di Genova per lo stesso immobile aveva rilasciato l'autorizzazione paesaggistica n.2431 del 20.04.2006 per un intervento di restauro e risanamento conservativo con sopraelevazione di un fabbricato agricolo con nove prescrizioni tra cui quella che *non sia effettuata in alcuno modo la demolizione e ricostruzione dell'edificio, nel senso che tale intervento, ove dovesse essere abusivamente effettuato in corso d'opera determinerebbe, da subito la totale difformità dell'intervento dalla presente autorizzazione paesaggistica e, ove si richiedesse il pronunciamento al mantenimento delle opere così abusivamente eseguite, il diniego dello stesso essendo venuti meno i presupposti della compatibilità paesaggistica, con conseguente impossibilità a mantenere le stesse opere abusive e, dunque, con la perdita della situazione ad oggi presente;*

Premesso altresì che il Comune di Leivi a seguito di sopralluogo effettuato in data 3.10.2014 ha verificato che:

- *il fabbricato non risulta essere stato oggetto di demolizione e lo si può evincere dallo spessore dei muri e dalla demarcazione della sopraelevazione;*
- *l'intercapedine sul retro è stata eseguita mediante "scucitura e ricucitura" dei muri di fascia preesistenti con dimensioni minime e tali da non incidere ne sulla conformazione morfologica del terreno circostante ne sulla struttura del fabbricato;*
- *il tetto è stato eseguito come da prescrizione con sporto in lastre di ardesia e copertura in marsigliesi di recupero;*
- *l'intonaco esterno è ancora al grezzo;*
- *nell'area esterna non sono presenti pavimentazioni in quanto ad oggi trattasi di cantiere edile;*

Considerato che il progetto prevede l'ampliamento del fabbricato esistente ai sensi della L.R.49/2009 ed in particolare:

- la realizzazione della nuova volumetria è posta al piano terra ed in adiacenza del prospetto sud, per uso cucina e locali di servizio, presenta copertura in parte a falda inclinata e in parte piana con soprastante terreno vegetale a ricomporre la fascia terrazzata;
- la realizzazione di una scala esterna di collegamento tra le fasce;
- le finiture prevedono: copertura di tegole marsigliesi e lastra di gronda in ardesia, canali di gronda e pluviali in rame, davanzali e mezzanini in ardesia, facciate in intonaco liscio con tinta della gamma delle terre, opere di contenimento in pietra faccia a vista, manutenzione dei muri a secco esistenti con metodologie tradizionali;

Rilevato che il Comune di Leivi con nota prot.969 del 25.02.2014 ha attestato che *la proposta rispetta i parametri indicati nell'art.3 della L.R.49/2009 e s.m.i.;*

Considerati, ai fini della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, i seguenti elementi:

- la zona di intervento risulta soggetta al vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 comma 1, lettera c, del D.Lgs n° 42 del 22.01.2004, in quanto ricompresa nella fascia di mt. 150 da un corso d'acqua vincolato.
- il livello locale del PTCP, sub assetto insediativo, individua l'area d'intervento come ambito **IS MA** disciplinato dall'art. 49 delle relative Norme di Attuazione, il cui obiettivo è quello di mantenere le caratteristiche insediative della zona, con particolare riguardo ad eventuali ricorrenze significative nella tipologia e nella ubicazione degli edifici rispetto alla morfologia del terreno.
- l'intervento si colloca in un contesto collinare di mezza costa, caratterizzato da fasce terrazzate coltivate ad ulivo ove sono presenti insediamenti residenziali a carattere sparso;

Visto e fatto proprio il parere della Commissione Locale per il Paesaggio, acquisito ai sensi dell'art. 2 della L.R.22/2009 nella seduta del 23/10/2014, così formulato:

Parere favorevole con condizioni. Si ritiene l'intervento compatibile agli effetti paesaggistici a condizione che:

- *La copertura del corpo retrostante, già previsto nel progetto autorizzato, sia mantenuta a due falde;*
- *Il nuovo corpo in progetto sia previsto con copertura piana raccordata alla fascia retrostante e sia ruotato con il lato maggiore parallelo al muro di fascia al fine di eliminare l'avanzamento rispetto all'edificio principale e di ricondurre l'edificio alle tipologie tradizionali del contesto;*
- *Le bucatore siano riquadrate con cornice in tinta chiara, scelta nella gamma delle terre;*

Rilevato che con nota prot.100337 del 24.10.2014 è stato richiesto il parere vincolante ai sensi dal c.5 dell'art. 146 del d.lgs 42/2004 alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria con notifica degli atti avvenuta il 24.10.2014;

Preso atto che, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti alla Soprintendenza senza che questa abbia formulato il proprio parere, questa amministrazione può provvedere sulla domanda di autorizzazione come

Ritenuto pertanto che l'intervento in oggetto sia assentibile, subordinatamente all'ottemperanza delle prescrizioni indicate nel dispositivo, con la precisazione che la presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai fini ed agli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio;

DISPONE

- 1. il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica** al sig. Morini Luigi per ristrutturazione di fabbricato ai sensi L.R. 49/2009, catastalmente identificato con il mappale 1212 del foglio 9, sito in località S. Bartolomeo nel Comune di Leivi, con le seguenti prescrizioni:
 - *la copertura del corpo retrostante, già previsto nel progetto autorizzato, sia mantenuta a due falde;*
 - *il nuovo corpo in progetto sia previsto con copertura piana raccordata alla fascia retrostante e sia ruotato con il lato maggiore parallelo al muro di fascia al fine di eliminare l'avanzamento rispetto all'edificio principale e di ricondurre l'edificio alle tipologie tradizionali del contesto;*
 - *le bucatore siano riquadrate con cornice in tinta chiara, scelta nella gamma delle terre;*
- 2.** che gli allegati agli atti del presente provvedimento sono composti dai seguenti elaborati:
 - tav.1 tavola cartografica;
 - tav.2 relazione tecnica;
 - tav.3 documentazione fotografica;
 - tav.4 planimetria generale stato autorizzato, di progetto e di raffronto;
 - tav.5 piante, sezioni e prospetti ultimo stato autorizzato;
 - tav.6 piante, sezioni, prospetti stato di progetto;
 - tav.7 piante, sezioni, prospetti stato di raffronto;
 - tav.8 tavola sinottica;
 - tav.9 relazione paesaggistica;
- 3.** che la presente Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi del comma 4 dell'art.146 del D.Lgs. 42/2004, è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

Il presente provvedimento è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Traverso

Attestazione di esecutività

La determinazione dirigenziale è diventata esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del TUEL

d.Lgs 267/2000 o dell'art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dal 07 gennaio 2015

f.to Il Segretario Generale o suo delegato

Genova, li 07 gennaio 2015

Certificato di pubblicazione

La determinazione dirigenziale è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line della Città Metropolitana di Genova dal

12 gennaio 2015 al 27 gennaio 2015